



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
Servizio di Caltanissetta

NUMERO DI CODICE FISCALE: 80012000826
PARTITA I.V.A.: 0271107082

REP. N° 1267 del 17/07/2026

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota del 20/10/2025 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita in questo Ufficio al prot. n°119528 in pari data, con la quale il Comune di Gela (CL) – Settore Urbanistica e Patrimonio trasmette Accertamento di Inottemperanza alla Ordinanza di Demolizione n. 123 del 09/03/2022, dell'abusivismo edilizio realizzato dalla Ditta **Federico Rocco , Omissis C.F Omissis** ed ivi residente in Via **Omissis** e **Federico Giacomo**, nato a **Omissis C.F Omissis**. ed ivi residente in **Omissis**, per opere edili abusive eseguite sul fabbricato per civile abitazione sito in Via Puglia n. 26 catasto fg.188 part.946 del Comune di Gela (CL), che le opere abusive accertate, come già verbalizzato consistono nella “Realizzazione di un fabbricato al terzo piano lastrico solare con copertura a doppia falda, della superficie di mq. 80,00 circa ed un volume di mc 240.00 circa ”. L'illecito edilizio é ubicato in Via Puglia n.26 catasto fg.188 part.946 del Comune di Gela (CL);

- che detti abusi ricadono all'interno del centro abitato del Comune di Gela (CL);

- che l'Accertamento di Inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n.123 del 09/03/2022 (d960 regprot 100252 del 20/10/2025) è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n°119528 del 20/10/2025;

- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la Ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n° 380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 17 L. 64/74 e art. 4 della L. 1086/71) e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94bis e 65 del D.P.R. 380/2001);

- il D.P.R. n° 380/2001 costituente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, vista la Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti attuativi, recante “Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche”, e visto il D.D.G. 344 del 19/05/2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2^a Categoria;

- La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n°380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;

Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974).

DECRETA

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto della Ditta **Federico Rocco**, nato a **Omissis** il **Omissis** C.F. **Omissis** ed ivi residente in Via **Omissis** e **Federico Giacomo**, nato a **Omissis** C.F. **Omissis** ed ivi residente nella Via **Omissis**, sul fabbricato per civile abitazione sito in Via Puglia n.26 catasto fg.188 part..946 del Comune di Gela (CL), nella qualità di proprietari e responsabili di abuso edilizio.

Copia del presente Decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale “ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione” ai sensi dell’ art. 97 D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall’art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest’Ufficio possa riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC di cui al DM 17/01/2018 e Circolare n°7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019, Legge 02/02/1974 n° 64, e se ne proporrà la demolizione.

f.to Il Funzionario Direttivo
Daniela Trubbia

f.to Il F.D. Responsabile della P.O.6
Arch. Piero Campa

f.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi